CITTA’, XXX FEBBRAIO 2022

Spettabile Comando

A mezzo pec o racc

**Oggetto: Comunicazione di obiezione di coscienza in merito all’ordine di servizio per il controllo del cosiddetto Green Pass e Super Green Pass – richiesta di essere adibito ad altri compiti.**

Spettabile Comando,

La presente in relazione all’ordine di servizio impartitomi in data xxxxx prot. Xxxx dal mio superiore xxxxxxx in relazione al controllo delle certificazioni verdi e certificazioni verdi rafforzate.

Le molte norme che si sono susseguite nello scorso anno hanno introdotto le citate certificazioni verdi, estendendone infine l’uso in modo generalizzato a tutti gli aspetti della vita lavorativa e sociale con i DL 221/21-229/21 e 1/2022.

Orbene, Vi rendo noto che l’attuazione di tale normativa costituisce condotta gravemente lesiva di una pluralità di disposizioni, nazionali e sovranazionali, gerarchicamente sovraordinate alla norma citata.

Invero, è ormai pacifico e dimostrato che i c.d. vaccini anti-covid oggetto di obbligo *non proteggono* dal rischio di contagio attivo o passivo e, dunque, non rappresentano uno strumento di prevenzione a vantaggio della collettività. E’ parimenti pacifico e comprovato che i predetti  farmaci, ancora in fase di sperimentazione, possono determinare effetti collaterali gravi, anche letali.

Di contro, privare il lavoro ed il sostentamento che ne deriva ad una persona sana, per di più disposta, e sin qui costretta, a dimostrare quotidianamente a propria cura e spese di esserlo – come molti italiani hanno fatto, eseguendo tamponi ogni 48 ore – significa **impedirgli di sopravvivere e dilaniare la sua dignità personale**. E ciò in forza di un *inaccettabile ricatto* per il conseguimento di scopi che non hanno *nulla hanno a che vedere con le esigenze di sanità pubblica o sicurezza dei luoghi di lavoro*, atteso (a tacer d’altro) il dilagante contagio, sotto gli occhi di tutti, di soggetti inoculati, i quali diffondono il virus, per lo più inconsapevolmente, in quanto non sottoposti ad alcuni controllo medico periodico.

Parimenti priva di ratio è l’interdizione di molti esercizi pubblici a coloro che non sono vaccinati, a mo’ di punizione per aver deciso di esercitare la propria facoltà di non vaccinarsi; e senza giustificazioni si pone ora la richiesta di certificazione verde “base” per l’accesso ai negozi di vicinato, piuttosto che alle banche o alla posta: anche questa “scelta politica” si dimostra l’ennesima discriminazione volta a vessare i non vaccinati, considerato che ai soggetti inoculati non viene richiesto di dimostrare ogni due giorni il proprio stato di buona salute, e questo nonostante sia evidente il dilagare del contagio nella popolazione vaccinata anche con terza dose.

Vi evidenzio che, tutti colo che daranno attuazione alla citata normativa **attuando l’esclusione dalla società dei cittadini non “in regola” con le varie certificazioni, potranno essere chiamati a rispondere penalmente - e quindi personalmente - per la perpetrazione di plurime violazioni che integrano gli estremi di gravi crimini ai danni dei cittadini italiani,** non solo quelli che derivano dalla violazione delle disposizioni di cui alla Carta Costituzionale (artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 32, 33, 34, 36, 41 Cost., salvo altri), e quelli del nostro codice penale (come, a mero titolo esemplificativo, la violenza privata di cui all’art. 610 c.p.) ma anche quelli contemplati da trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese, che sanciscono diritti inviolabili ed inderogabili.

Trattasi di crimini che derivano dalla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 7 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, di cui l’Italia è Parte, ossia rispettivamente il diritto alla vita, alla libertà di pensiero e di coscienza, al divieto di pene crudeli, inumane e degradanti (qual è quella di lasciare un cittadino morire di fame) e al **libero** consenso per essere sottoposti ad un esperimento medico o scientifico.

A ciò si aggiungono i precipui **crimini contro l’Umanità** dettagliati all’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, siglato a Roma nel 1998, di cui l’Italia è Parte, che possono riassumersi in **tutti quegli atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale, commessi proprio nell’ambito di un esteso e *sistematico attacco* contro la popolazione in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato.** Ossia esattamente quanto sta accadendo ai danni di quei cittadini italiani che hanno deciso di non sottoporsi all’inoculazione di un farmaco sperimentale, né di sottostare a regole illogiche, discriminatorie e che definire idiote è un eufemismo.

Vi rendo noto, infatti, che a norma dell’art. 33 di detto Statuto (rubricato “***Ordini del Superiore Gerarchico e Ordine di legge***”), “Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte (ndr. quali sono i suddetti crimini contro l’umanità *ex* art. 7 dello Statuto) sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di legge di un governo (oppure di un ordine di un superiore militare o civile), **NON ESONERA TALE PERSONA DALLA SUA RESPONSABILITÀ PENALE**.

Nel mio caso, poi, non può certo trovare applicazione l’esimente prevista dallo stesso art. 33, che esclude la responsabilità penale solo laddove, cumulativamente: si aveva l’obbligo di ubbidire all’ordine, non si sapeva che fosse illegale e l’ordine non fosse ***manifestamente*** illegale.

Dette condizioni, infatti, non possono dirsi certamente soddisfatte, posto che, **il sottoscritto è consapevole che tale ordine di legge è illegale,** e che lo è in modo manifesto! E ora lo sapete anche Voi.

In ogni caso, ai sensi del par. 2 dell’art. 33 “***Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere*** *un genocidio o* ***crimini contro l’umanità sono manifestamente illegali***”.

Vale a dire che la valutazione della manifesta illegalità dell’ordine di disporre l’allontanamento dai luoghi di lavoro coloro che non si siano vaccinati, o impedire sistematicamente la partecipazione alla vita sociale ad un gruppo di persone per il solo fatto di non essersi piegato ai dictat governativi in spregio al principio di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza, è già stata operata dai legislatori dello Statuto *ex ante*, superando la necessità di qualsivoglia vaglio.

Del resto, e per quanto possa rilevare, detta normativa sovranazionale si pone in perfetta aderenza con la rispettiva disciplina nazionale di cui all’art. 51 c.p. e con la evoluzione giurisprudenziale cui si è approdati in merito, secondo cui l’ordine è sempre discutibile e disattendibile da parte del suo destinatario laddove non si ponga in conformità con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico del *neminem ledere*.

Per tutto quanto precede, con la presente:

- Vi invito ad approfondire la tematica con l’ufficio legale affinché possiate avere delucidazioni in merito alla fondatezza di quanto sopra rilevato;

- Vi **diffido a non dare esecuzione alla disciplina in epigrafe indicata**, eventualmente interessando le istituzioni, che *incuranti delle responsabilità a Vostro carico* sopra descritte , Vi hanno lasciato nella scomoda posizione di esecutori di ordini illegittimi, oltre che irrazionali e inumani.

Vi informo che mi rifiuto di eseguire ordini passibili di integrare crimini contro l’umanità

E Vi chiedo di non adibirmi al servizio in epigrafe indicato, né ad altri di simile contenuto.

Distinti saluti.

Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx

firma